

Al Municipio XV  
Direzione Tecnicae, p.c. Al Dipartimento Sviluppo Economico  
e Attività Produttive  
Direzione Sportelli Unici  
Sportello Unico Agricoltura – Ufficio PAMA

Oggetto: Riscontro richiesta di parere del Municipio XV - Direzione Tecnica prot. CU/4589 del 20.01.2022 (pervenuta al D.P.A.U. con prot. QI/10023 del 21.01.2022), inerente la definizione dei criteri localizzativi o di quote massime per la realizzazione di un laghetto sportivo, di cui all'art. 75 delle NTA del PRG, all'interno dell'Agro Romano, nell'ambito di uno studio di fattibilità, nonché la richiesta circa la competenza del procedimento relativo al medesimo intervento.

In riferimento al quesito posto da codesta Direzione Tecnica, si rappresenta quanto segue.

La Direzione Tecnica in indirizzo, chiede un parere inerente:

la definizione dei criteri localizzativi o di quote massime per la realizzazione di un laghetto sportivo, di cui all'art. 75 delle NTA del PRG, all'interno dell'Agro Romano, nell'ambito di uno studio di fattibilità, nonché la richiesta circa la competenza del procedimento relativo al medesimo intervento.

Si rappresenta preliminarmente che questa Struttura non fornisce riscontri sulle richieste di fattibilità tecnica di progetti, ma sulle eventuali criticità di interpretazione normativa nell'ambito dei procedimenti edilizi.

Ciò posto si è già avuto modo di chiarire a codesta Direzione Tecnica, per altra casistica analoga (cfr. nota prot. QI/82427 del 28.04.2021), che in merito ad interventi da realizzare in zona "Agro Romano" di P.R.G., qualora connesse all'attività agricola<sup>1</sup>, rientrando la stessa tra quelle contemplate nell'art. 1 comma 1 lett. i) del DPR 160/2010 ss.mm.ii., per effetto dell'art. 2 comma 2 del medesimo DPR la competenza, quale Ufficio procedente, è individuabile nel Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Direzione Sportelli Unici – Sportello Unico Agricoltura. Nel caso di specie (realizzazione di un laghetto sportivo in Agro Romano), trattandosi di intervento ascrivibile nella trasformazione edilizia e urbanistica del territorio (art. 3 comma 1 lett. e) del DPR 380/2001), in assenza di nuove volumetrie, il citato Ufficio procedente, che legge per conoscenza, ove necessiti di un supporto in materia edilizia, potrà richiedere parere a codesta Direzione Tecnica *ratione materiae*, trattandosi di un intervento subordinato, sotto il profilo edilizio, a Permesso di Costruire con consistenza inferiore a 3.000 mc.

<sup>1</sup> A titolo esemplificativo una semplice modifica di prospetto sicuramente non incide sull'attività agricola ma è un'opera prettamente edilizia, oggetto di procedimento SCIA, ecc. di competenza esclusiva di codesta Direzione Tecnica.



Per quanto attiene i chiarimenti richiesti in merito alla nota n. 12, relativa all'art. 75 delle NTA del PRG (nota riferita, tra l'altro, all'uso del suolo contraddistinto con l'identificativo A10 "laghetto sportivo"), che testualmente recita: *"Gli usi ed impianti di tipo A10... (se realizzati con laghetti artificiali), possono essere subordinati, dal Comune, alla definizione di criteri localizzativi o di quote massime (mai superiori al 15%) rapportate alla estensione di settori territoriali"*, si rappresenta che trattandosi di una previsione possibile, ad oggi non si è a conoscenza di regolamentazione emanata nel merito da parte di questa Struttura.

Giova ricordare che l'edificazione in zona agricola è regolamentata, tra l'altro, anche dal Capo II della L.R. 38/1999 (att. 54 – 58), cui si rinvia integralmente.

Nei termini suesposti è reso il richiesto parere, rappresentando che l'ammissibilità o meno in concreto dei singoli interventi edilizi, saranno valutati dalla competente Direzione Tecnica, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, nell'ambito dell'istruttoria dello specifico procedimento semplificato.

La PO  
Arch. Vito Rocco Panetta

Il Direttore Direzione Edilizia  
Ing. Fabrizio Mazzenga

Il Direttore DPAU  
Cinzia Esposito